

Regolamento per la Gestione della specie capriolo per la stagione venatoria 2020-2021

Art.1

Finalità e principi

Il presente *Regolamento* disciplina la caccia di selezione nel territorio vocato alle specie ungulate (capriolo), dell'ATCLI 9, nel rispetto del DPGR 13/R/2004 e succ. mod. e int. e del Regolamento Provinciale per la gestione faunistica venatoria degli Ungulati di cui alla Del. C.P. n° 162 del 26/07/2007 con l'obbiettivo di conservazione delle specie nelle aree vocate individuate dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale.

Il regolamento si pone altresì l'obbiettivo del mantenimento delle D.A.F. entro i limiti stabiliti dal Comitato di Gestione dell'ATCLI9 nel territorio vocato e non vocato alle specie, anche al fine del massimo contenimento dei danni alle produzioni agricole.

Art. 2

Esercizio della Caccia di selezione

1. Ogni cacciatore iscritto al Distretto può esercitare l'attività di caccia di selezione esclusivamente se iscritto al Registro Provinciale dei cacciatori di selezione della Provincia di Livorno ed in possesso di specifica autorizzazione all'esercizio della caccia medesima rilasciata dal C. di G. dell'ATC LI 9. L'ATC rilascia la relativa autorizzazione solo ai cacciatori che abbiano effettuato l'attività di gestione di cui al successivo Art. 6.
2. La caccia di selezione è esercitata nella forma dell'aspetto da punti sparo predeterminati (collocati a terra o su altana) e nella forma della cerca su specifica autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Provinciale. La forma della cerca può essere esercitata da cacciatori di selezione iscritti nel medesimo Distretto da almeno 3 anni ed è sottoposta a specifica regolamentazione approvata dal C. di G. dell'ATC.
3. La caccia di selezione si svolge all'interno di un'area di pertinenza, dove potranno essere individuati non più di 3 punti sparo. Le aree di pertinenza esclusiva avranno forme irregolari che potranno variare in estensione da 35 ha a 115 ha circa. All'interno di tale area di pertinenza i cacciatori di selezione potranno muoversi durante l'attività di caccia per raggiungere uno dei punti sparo presenti e/o per un migliore avvistamento e osservazione del capo in prelievo nonché per agevolare l'inquadramento del bersaglio. L'azione di avvicinamento e/o miglior inquadramento del capo in prelievo all'interno dell'area di Pertinenza esclusiva è assimilabile alla caccia nella "forma della cerca".
4. In via sperimentale, a partire dalla stagione venatoria 2017-2018, saranno assegnate ad ogni cacciatore un massimo di 2 aree bloccate per 2 anni (assegnate in ordine di graduatoria). Potrà venire assegnata una 3° area di pertinenza che ogni anno verrà lasciata libera.
5. Ogni anno i nuovi iscritti al distretto andranno a scegliere nell'elenco delle aree di pertinenza libere e manterranno bloccate le aree scelte solo per gli anni rimanenti allo scadere dei due anni di blocco. I nuovi entrati ogni anno sceglieranno secondo graduatoria le due zone di pertinenza prima dell'assegnazione delle terze aree per gli iscritti al distretto.
6. A partire dalla stagione venatoria 2019-2020 l'assegnazione delle aree di pertinenza sarà bloccata per 3 anni.

7. In caso di accertata modifica del territorio sarà possibile fare richieste di modifica della posizione dei punti sparo (entro il 31 maggio di ogni anno).
8. I cacciatori iscritti allo stesso Distretto possono optare alla caccia in “cogestione” o caccia “singola”; i cacciatori in assegnazione di aree di Pertinenza esclusive adiacenti, facenti parte dello stesso gruppo di cogestione, potranno optare per l’attuazione del piano di prelievo assegnato a ciascun cacciatore “a scalare”.

Il gruppo di cacciatori in cogestione può essere formato da non meno di 5 unità e provvederà a nominare un proprio” referente” cui è assegnato il:

 - Coordinamento delle attività fra il gruppo in cogestione e il Responsabile di Distretto nominato dall’ATC.
 - Stilare un regolamento interno al gruppo per la gestione della caccia di selezione da presentare al capodistretto sottoscritto da tutti i componenti.
 - Gestire le fascette date in assegnazione ai componenti del gruppo.
9. Il gruppo non ha capacità con il proprio regolamento interno di assegnare o togliere punteggio ai propri componenti, in quanto il punteggio è calcolato solo con l’art. 3 del regolamento interno dell’Atc.
10. Nel caso in cui negli anni di blocco uno o più componenti del gruppo in cogestione smettessero completamente di effettuare la caccia di selezione, il gruppo resterebbe tale (nella gestione delle aree e delle fascette) anche se i membri non raggiungessero il minimo consentito di componenti consentito (minimo 5 persone Art. 2 comma 7 del Presente Regolamento. Le aree lasciate libere dai componenti uscenti saranno liberate e messe a disposizione delle scelte successive.
11. Nel caso in cui negli anni di blocco un componente o più del gruppo in cogestione uscissero dal gruppo per effettuare la caccia di selezione in forma singola, e il gruppo andasse sotto numero minimo di componenti obbligatori, tutto il gruppo deve scindersi, diventando tutti cacciatori di selezione in forma singola, ognuno con le proprie aree di pertinenza assegnate. I componenti del gruppo usciti, per gli anni di blocco in corso, possono cacciare esclusivamente in forma singola.
12. Negli anni di blocco i cacciatori di selezione che entrano nuovi nel Distretto possono cacciare in forma singola o entrare in un gruppo che li accoglie.
13. Ogni caposquadra deve mettere a disposizione dell’atc e del Capodistretto una mail /un numero telefonico con whatsapp per le comunicazioni urgenti.

Art. 3

Modalità di Assegnazione dell’Aree di Pertinenza Esclusiva

1. L’assegnazione delle Aree di Pertinenza Esclusive avviene nel rispetto della Graduatoria di Merito elaborata dal Responsabile di Distretto ed approvata dal Comitato di Gestione dell’ATC per ciascuna annualità di attività.
2. La Graduatoria di merito dovrà essere redatta tenendo conto dell’attività svolta da ciascun cacciatore secondo i parametri ed i punteggi definiti nella successiva Tabella. Al punteggio calcolato sulla base dell’attività dell’anno di riferimento si somma quello dell’anno precedente.

TABELLA

Let.	Parametri a sommare	Punti
A	Per ciascun anno di attività in un distretto per la caccia di selezione al Capriolo ad iniziare dalla stagione venatoria 2004/05	5
B	% di prelievo arrotondato al numero superiore relativo al prelievo effettuato rispetto ai capi assegnati	
C	Attività nel Distretto di appartenenza	1
D	4° giornata di censimento facoltativa	5
Parametri a detrarre		
E	Mancato rispetto certificato del numero minimo di censimenti obbligatori	-40
F	Mancato rispetto del numero minimo di uscite di caccia obbligatorie in assenza di realizzazione del piano	-40
G	Tardiva od omessa consegna del materiale riepilogativo (fascette – schede..etc...) e delle schede biometriche all'Atc.	-10
H	Per ciascun abbattimento errato rispetto ai capi assegnati	-40
I	Mancata collaborazione, accertata, ai censimenti, e consegna della mandibola lavorata in modo sbagliato	-2
L	Mancata consegna di reperti biologici	-40
M	Ogni abbattimento “anomalo” non documentato con foto sul luogo di abbattimento e comunicato per telefono al Capodistretto,	-10

1. In caso di parità di punteggio l'assegnazione del posto in graduatoria, si avrà con il sorteggio.
2. Il punteggio riconosciuto a ciascun selecontrollore viene mantenuto anche in caso di trasferimento in altro Distretto di Selezione (tranne il punteggio di appartenenza al distretto) e al relativo inserimento nelle “liste di attesa”.
3. E' consentito, dichiarandolo prima **dell'assegnazione delle aree di pertinenza** e del piano di abbattimento, rinunciare ai prelievi per una stagione venatoria **inviando comunicazione scritta della rinuncia all' A.T.C. entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno**; la partecipazione ai censimenti dà diritto al mantenimento del punteggio ottenuto altrimenti il cacciatore di selezione mantiene il solo diritto all'iscrizione al distretto.
4. Per cause non inerenti ad una motivazione personale, effettuando ogni anno i censimenti, sarà possibile congelare il punteggio fino a quando non sarà certificata dagli Enti Preposti l'idoneità all'esercizio dell'attività venatoria e SOLO in assenza di condanna.
5. Su richiesta del Capodistretto è possibile attuare giornate di lavoro per organizzazione della caccia di selezione; ogni partecipante, la cui firma comprova la presenza, riceverà 1 punto per l'attività svolta (lettera C art. 3); i capisquadra saranno avvisati dal Capodistretto o dai Vice per mail/whatsApp/telefono.
6. **Il materiale riepilogativo dell'attività svolta nella stagione venatoria (fascette....) devono essere riconsegnate entro il 25 marzo di ogni anno.**

Art. 4

Assegnazione capi in abbattimento

1. Per l'assegnazione dei capi in abbattimento:

- Verrà stilata una graduatoria dei gruppi di cogestione (data dalla somma dei punteggi di ogni cacciatore del gruppo diviso per il numero di cacciatori = media)
- I singoli costituiranno un gruppo formale in cui verrà nominato un capogruppo, la posizione in graduatoria sarà data dalla somma dei punteggi dei singoli diviso per il loro numero totale
- Gli animali in abbattimento saranno assegnati ai gruppi di caccia in cogestione, all'interno dei quali si farà l'abbattimento a scalare del piano di abbattimento
- La prima scelta dei capi verrà effettuata dai capigruppo (in accordo con i componenti del gruppo) secondo la graduatoria stilata. Il capogruppo effettuerà la scelta di un capo per ogni componente del gruppo con le seguenti limitazioni: dovrà essere scelto almeno 1 capo per classe; max 2 maschi adulti e minimo 2 piccoli.
- Il capogruppo dei singoli sceglierà i capi che ogni singolo gli chiede attenendosi al comma precedente.
- La seconda scelta invece verrà effettuata sui capi rimasti seguendo la graduatoria stilata in base all'art. 3 comma 2.
- Il selettore singolo o in cogestione non può rifiutare l'assegnazione di un capo altrimenti subirà la decurtazione di 20 punti, nel caso in cui sia in cogestione saranno decurtati 20 punti a tutti i membri del gruppo di appartenenza. Ad assegnazione conclusa sarà possibile cedere fino ad un max di 2 fascette solo se si troverà gruppo o singolo che le accetta. Le fascette accettate faranno parte integrante del piano assegnato.
- Le fascette saranno assegnate e consegnate solo ai selettori che mostreranno al momento della consegna un'autocertificazione che attesti la validità del Porto d'armi (se a ritirare le fascette sarà il caposquadra, dovrà mostrare i documenti dei componenti la squadra) – il controllo sarà fatto dal Capodistretto/vicecapodistretto o da un loro delegato, in presenza di un rappresentante degli Organi controllori.
- Il Piano di abbattimento sarà dato per il 100% a pagamento agli iscritti al Distretto con una quota di Euro 12.00.

Art. 4 bis

Qualora la Provincia autorizzi Piani di contenimento e controllo della specie Volpe ai sensi dell'Art. 37, commi 2, 3 e 4 in territori sottoposti alla gestione dei cervidi e bovidi, l'Atc potrà promuovere iniziative volte all'attuazione di tali interventi con l'impiego di personale abilitato e operante nelle aree interessate di cui sopra, nel corso dello svolgimento della caccia di selezione.

Tali iniziative, condotte sotto il coordinamento della Polizia Provinciale, dovranno trovare specifiche autorizzazioni da parte dell'Amministrazione Provinciale. L'Atc potrà prevedere specifico punteggio premiante per i cacciatori di selezione che contribuiranno al piano di controllo della specie antagonista obbiettivo.

Art. 5

Critério di saturazione dei Distretti ed inserimento di nuovi cacciatori abilitati

1. Un Distretto di Gestione è considerato saturo allorchè si rileva un numero medio di capi assegnati ai cacciatori minore di 1,5 (N° capi in prelievo/N° cacciatori iscritti < 1,5).
2. La richiesta di iscrizione/trasferimento dovrà essere redatta nell'apposita modulistica predisposta dall'ATC Li9 entro il 10 gennaio di ciascun anno. In caso di invio a mezzo posta farà fede la data del timbro postale.
3. I selettori che abbiano fatto richiesta di rinuncia al prelievo per un anno devono mandare la richiesta per il rientro in graduatoria entro il 10 gennaio di ogni anno su apposita modulistica predisposta dall'ATC Li9.
4. I nuovi cacciatori abilitati alla caccia di selezione in virtù del superamento dell'esame tenuto dalla Provincia, deve fare richiesta di iscrizione ad un Distretto. Deve essere indicata la preferenza per un Distretto.
5. L'iscrizione di nuovi cacciatori ad un Distretto di Gestione avviene sulla base dell'ordine di priorità derivato dalla stesura di una graduatoria elaborata tenuto conto dei successivi parametri:

1	Punteggio acquisito	
2	Residenza anagrafica	Punti 5
3	Anno di abilitazione	1 punto
4	Iscrizione quale 1° A.T.C.	5 punti
5	Iscrizione quale 2° A.T.C.	2,5 punti

A parità di punteggio la preferenza andrà al cacciatore di selezione che avrà riportato la votazione più alta, espressa in centesimi all'esame di abilitazione alla caccia di selezione. In caso di ulteriore parità di punteggio l' A.T.C. provvederà al sorteggio.

6. I capi in prelievo in esubero esistenti dopo la 2° assegnazione ai cacciatori titolari del Distretto saranno attribuiti ai selettori iscritti nella "Lista di Attesa", secondo la graduatoria stilata in base ai parametri dell'art.5, comma 5.
7. Nel momento in cui nel Distretto saturo avvengano ritiri definitivi da parte di selettori titolari, si avrà la possibilità di iscrivere eventuali selettori presenti nella "lista di attesa" seguendo la graduatoria (tenendo anche conto della anzianità di iscrizione alla lista di attesa).
8. Il cacciatore iscritto in lista di attesa può abbattere il capo assegnato solo da uno dei punti di appostamento delle aree di pertinenza segnalate nella cartografia in accordo con il capo Distretto e con il capo gruppo a cui quell'area appartiene.
9. Il cacciatore che abbia inoltrato domanda di iscrizione ad un distretto ha l'obbligo di partecipare a tutte le attività del distretto stesso (riunioni, censimenti, opere di prevenzione dei danni da ungulati alle colture agricole, miglioramenti ambientali, ecc.), senza che abbia maturato il diritto al prelievo del capo, in quanto non garantito.
10. Con l'iscrizione in lista di attesa il selecontrollore può mantenere la facoltà di cacciare in altro Distretto mantenendo i punteggi acquisiti annualmente.
11. Nelle liste di attesa il numero di iscritti può essere illimitato.
12. L'uscita dal distretto di uno o più cacciatori titolari comporta la possibilità di inserimento di altrettanti cacciatori dalla lista di attesa purché in possesso dei requisiti minimi previsti dal presente regolamento.

13. I selettori che entrano nel distretto provenendo dalla lista di attesa, entrano con 150 punti che saranno aggiornati con i punti di merito e demerito nelle annate successive.

Art. 6

Attività di gestione del Distretto – Censimenti

1. Annualmente il Comitato di Gestione dell'ATC, in collaborazione con l'Ufficio tecnico, determina le modalità e i tempi di esecuzione dei censimenti alle specie ungulate oggetto di prelievo.
2. Durante le operazioni di censimento, i cacciatori sono tenuti a rispettare le indicazioni impartite dal tecnico incaricato dall'ATC e dal Responsabile del Distretto. In caso di accertata non collaborazione alle operazioni di censimento da parte del selettore saranno applicate le detrazioni di punteggio come riportato nei successivi articoli.
3. L'accertamento delle presenze ai censimenti in battuta avviene all'inizio e alla fine di ciascuna giornata tramite la firma su apposite schede da parte dei selettori.
4. La mancata collaborazione alle operazioni di censimento accertate dal Tecnico, dal Capodistretto o dai Vice Capodistretti (o da eventuali referenti nominati dal Tecnico) porteranno alla decurtazione di 2 punti al selecontrollore (lettera I art.3).
5. L'ATC stabilisce il numero minimo di giornate di censimento obbligatorie necessarie a consentire ai cacciatori di selezione l'accesso al prelievo. Tale numero è fissato in 5 giornate per il censimento in battuta (di cui 3 obbligatori, uno di recupero e uno aggiuntivo) e numero 1 giornata di censimento a vista in contemporanea composta di 2 sessioni (alba e tramonto). Il Comitato di Gestione dell'ATC può modificare il numero minimo di censimenti obbligatori.
6. Nel caso in cui la 4° giornata non sia di recupero, la partecipazione dà diritto all'assegnazione di 1 punto.
7. La 5° giornata di censimento in battuta, se sono stati fatti tutti i censimenti, sia in battuta che a vista, dà diritto a 5 punti.
8. Il censimento a vista può essere recuperato con la 5° battuta che però non darà diritto a ricevere i 5 punti.
9. L'assenza ai censimenti sarà giustificata dalla consegna di un certificato di Pronto soccorso o dalla Cartella clinica di ricovero in Ospedale, oppure per un lutto familiare. Sarà a discrezione dell'ATC decidere l'eventuale recupero (Elba /Capraia) in base alla gravità del danno riportato sul certificato o la decurtazione del punteggio che ogni giornata di censimento perso dà.
10. L'ATC, entro il 1° marzo di ogni anno, fissa in accordo con i responsabili dei distretti le date in cui verranno effettuati i censimenti e l'eventuale giornata di recupero per il solo censimento a vista in contemporanea, nonché gli orari di inizio. In caso di avverse condizioni meteorologiche, il tecnico incaricato può decidere il rinvio delle operazioni stesse. La giornata rinviata per maltempo non costituisce giornata di censimento.
11. Costituisce prova della partecipazione alle sessioni di monitoraggio la firma riportata in calce al registro delle presenze per ciascuna delle giornate di censimento stabilite dall'ATC. La sottoscrizione delle presenze alle sessioni di censimento avviene prima dell'inizio delle operazioni di censimento e il termine delle stesse secondo i tempi ed i modi stabiliti dal tecnico responsabile incaricato dall'ATC. Eventuali ritardi e/o abbandono dell'attività, non autorizzati, prima della conclusione delle operazioni comportano l'esclusione della giornata/sessione di censimento.

12. Nel caso in cui, dall'elaborazione dei dati del censimento, emergessero situazioni di densità anomale rispetto ai dati storici dei distretti, l'ATC può organizzare ulteriori uscite per la verifica dei dati rilevati.

13. Le giornate di censimento svolte volontariamente in uno dei due distretti al capriolo ed in eccesso rispetto al numero stabilito, costituiscono fattore di precedenza nella scelta dell'area di pertinenza tra persone a pari punteggio nella graduatoria finale; tale priorità vale solo per l'annata venatoria in cui si è svolto il censimento volontario.

Art. 7

Attività di gestione del Distretto – Esercizio della caccia-

1. Ciascun selecontrollore autorizzato all'attività di prelievo è tenuto, prima di recarsi alla propria area di pertinenza, ad effettuare la teleprenotazione come reso obbligatorio nel CV della provincia di Livorno, secondo le indicazioni riportate nell'Allegato 1 (in fondo al regolamento).
2. La teleprenotazione da parte del cacciatore di selezione al capriolo deve essere fatta 3 ore prima dello svolgimento dell'attività venatoria.
3. La teleprenotazione dell'area di pertinenza comporta il blocco di prenotazione di eventuali quadranti di caccia di selezione al cinghiale che si trovano in sovrapposizione con l'area di pertinenza prenotata. Se l'area di pertinenza al capriolo non viene prenotata dal selettore sarà possibile prenotare da parte del selettore al cinghiale nei quadranti coincidenti all'area di pertinenza libera.
4. Fermo restando che la caccia si svolge solo da appostamento e non alla cerca, non occorre specificare nella teleprenotazione il punto sparo in modo da poter spostarsi (con arma scarica e in custodia) da un punto sparo ad un altro dei tre presenti nell'area di pertinenza (tale operazione si può effettuare digitando 01 al momento della richiesta di punto sparo).
5. Il selettore al capriolo (abilitato anche alla selezione al cinghiale) che ha l'area di pertinenza in AREA NON VOCATA AL CINGHIALE, può abbattere anche il cinghiale durante l'uscita di caccia chiudendo la prenotazione con "abbattimento ad altra specie". Anche al cinghiale abbattuto va posta la fascetta prima di spostare l'animale dal sito di abbattimento.
6. Il cacciatore deve esporre all'interno dell'autovettura l'apposito contrassegno di riconoscimento rilasciato dall'Atc.
7. L'accesso al luogo di caccia (area di pertinenza od appostamento assegnato), ed il rientro da questi, dovrà avvenire obbligatoriamente con arma scarica ed in custodia.
8. In caso di smarrimento dei marchi inamovibili, del contrassegno di riconoscimento, il cacciatore dovrà darne comunicazione scritta, anche via fax, all'ATC entro le successive 24 ore. Il cacciatore non potrà comunque effettuare uscite di caccia prima di aver ottenuto nuovamente dall'ATC quanto smarrito.
9. Ciascun cacciatore o singolo cacciatore di un gruppo in caso di assegnazione in cogestione per mantenere la titolarità del distretto è tenuto ad effettuare almeno 20 uscite (in caso di separazione dell'attività di prelievo per maschi e femmine almeno 10 nella caccia estiva e 10 nella caccia invernale) di caccia qualora non sia riuscito a completare il piano di abbattimento.
10. In caso di abbattimento il selettore è tenuto a riempire la scheda biometrica in ogni sua parte e consegnarla (direttamente /via fax/scannerizzata via mail) all'ATC entro 48 ore dall'avvenuto abbattimento.

Art. 8

Assegnazione punti sparo

1. A ciascun cacciatore che avrà acquisito il diritto di partecipare al prelievo, in base alla graduatoria di merito, verrà assegnata un'area di pertinenza, al cui interno sarà possibile individuare 3 punti sparo.
2. Il selettore nella predisposizione dell'appostamento è tenuto a non danneggiare le colture e la costruzione dell'altana è subordinata al consenso del proprietario e/o conduttore del fondo.
3. Ciascun cacciatore per accedere alla propria area ed ai propri punti di sparo, nel caso di aree adiacenti o limitrofe, dovrà, seguendo la priorità di assegnazione, in accordo con l'altro titolare di area, individuare cartograficamente il percorso per il raggiungimento della propria area e dei propri punti sparo dandone comunicazione all' A.T.C.
4. I 3 punti sparo individuati in ciascuna area di pertinenza non potranno essere utilizzati mai con la direzione di sparo fuori dall'area di pertinenza, nemmeno dentro un'area di pertinenza contigua.

5. La caccia di selezione può essere esercitata con il sistema della cerca, senza l'uso di cani, dopo 3 anni di iscrizione e di attività nel distretto, esclusivamente all'interno della propria area di pertinenza. Nel caso in cui un cacciatore di selezione eserciti la caccia nella forma della cerca deve indossare un indumento (giacca, gilet) ad alta visibilità.
6. Nell'area di pertinenza dove il selettore esercita la caccia alla cerca deve esercitare un solo cacciatore durante l'uscita.

Art.9

Modalità di controllo dei capi abbattuti

1. Il selettore ha l'obbligo di conservare congelata la testa dell'animale abbattuto, completa di fascetta inamovibile, fino all'avvenuto controllo del capo da parte del personale tecnico incaricato dall'ATC.
2. Il giorno di controllo dei capi, fissato dall'ATC e dal tecnico incaricato, il selettore ha l'obbligo di consegnare la testa e la mandibola debitamente pulita e sbiancata. Il tecnico al controllo ritirerà metà mandibola.
3. Una volta effettuato il controllo del capo, la testa sarà resa al selettore che potrà provvedere alla sua preparazione.
4. E' fatto obbligo a ogni cacciatore che ha effettuato l'abbattimento di un maschio adulto preparare il trofeo secondo le direttive CIC, mantenendo palco e cranio per minimo 2 anni per eventuali mostre.
5. Durante il periodo di caccia, ogni abbattimento "anomalo" deve essere documentato con foto e prima di spostare l'animale abbattuto dalla zona di abbattimento deve essere avvisato per telefono il Capodistretto, e lui o un suo delegato farà sopralluogo per certificare le anomalie.

Art.10

Nomina responsabile di distretto

1. L'A.T.C. ai sensi dell' art. 82 comma 1 lettera c del T.U.R.R. nomina il responsabile di distretto su indicazione dell' Assemblea degli iscritti al distretto. Dalla stagione venatoria 2017-1018 il Capo – Distretto ed il Vice vengono nominati o riconfermati dall' ATC per un mandato di quattro anni.

Art.11

Compiti dell'Organo Direttivo del Distretto (Capodistretto e Vicecapodistretto)

Ha il compito di coadiuvare l'A.T.C. nella gestione del Distretto medesimo nella:

- a) organizzazione delle operazioni di censimento;
- b) operazioni di assegnazione delle aree di pertinenza
- c) assegnazione ai selecontrollori dei capi da abbattere nel rispetto del piano di abbattimento;
- d) realizzazione delle operazioni di monitoraggio previste dal protocollo tecnico
- e) nella realizzazione degli interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole;
- f) nell' organizzazione di catture, mostre di trofei, raccolta di dati biometrici, ecc., inerenti le specie oggetto di gestione;

Per l'espletamento delle attività dei punti precedenti il Responsabile del Distretto può avvalersi della collaborazione degli iscritti.

Art. 12

Recupero capi feriti

1. Il recupero del capo ferito può avvenire tramite l'impiego di cani da traccia.
2. L'impiego del cane da traccia è regolamentato dal disciplinare approvato dal Consiglio Provinciale con **ATTO DIRIGENZIALE N. 260 DEL 07/05/2015**.

Art 13

Abbattimento sanitario

1. In caso di abbattimento di capo malformato e/o in cattivo stato sanitario il selecontrollore, prima di procedere alle operazioni di macellazione, è tenuto ad avvertire il CapoDistretto e il Tecnico dell'ATC. e a sottoporre il capo a verifica. Il Tecnico, provvede a redigere un sintetico rapporto scritto all'A.T.C. nel quale deve esprimersi circa la correttezza dell'abbattimento. In caso di comprovato abbattimento sanitario, al selecontrollore sarà consegnata una nuova fascetta. L'abbattimento sanitario non è compreso nel piano di abbattimento assegnato al selecontrollore.
2. Gli unici capi abbattibili per motivi sanitari dal cacciatore, indipendentemente dal capo che gli è stato assegnato, sono i maschi "parruccati" (soggetti con lesione permanente ai testicoli, quindi non riproduttivi) o quelli con lesioni e ferite gravi e/o permanenti.
3. Se il capo abbattuto non viene riconosciuto come "sanitario", il capo entra nel piano del gruppo; se non rientra tra gli animali assegnati verranno applicate le sanzioni come da ART. 20 e 21 del Regolamento Provinciale per la Gestione Faunistica e Venatoria del capriolo, del daino e del muflone, ART . 3 comma H del presente Regolamento.

Art.14

Disciplina relativa all'esclusione dalla caccia di selezione per 1 sessione di caccia (estiva o invernale)

Comportano l'esclusione per 1 sessione di caccia di selezione le seguenti infrazioni:

1. mancato segnalazione e/o omessa verifica di un abbattimento "sanitario" di cui al precedente art. 13.
2. mancata presentazione di un trofeo di maschio adulto, opportunamente accertato l'abbattimento, in occasioni di mostre, congressi, seminari organizzati dall'ATC o dalla Provincia.

Regolamento Approvato in data 30 Luglio 2020